

GIURISPRUDENZA/ Il Tar Lazio ha bocciato il ricorso presentato da alcuni docenti precari

Il raddoppio per la montagna resta

La retroattività della misura è legittima per le graduatorie

DI ANTIMO DI GERONIMO

No alla cancellazione del doppio punteggio di montagna nelle graduatorie permanenti. Il diniego viene dal Tar Lazio, che ha rigettato un ricorso proposto da un gruppo di docenti precari che ne chiedevano l'eliminazione (n. 6595/2005).

Si tratta della maggiorazione del punteggio di servizio prevista per i docenti di terza fascia, che abbiano lavorato in comuni ritenuti di montagna e in sedi scolastiche al di sopra dei 600 metri. Una novità introdotta lo scorso anno con la legge n. 143/2004 (disponibile su <http://www.parlamento.it/parlam/leggi/041431.ht>).

■ IL RADDOPPIO A SORPRESA

La questione era venuta fuori all'atto dell'aggiornamento delle graduatorie permanenti dello scorso anno. In quella sede, con l'introduzione del punteggio di montagna, molti docenti si erano visti scavalcare da colleghi che si trovavano diverse posizioni dietro di loro. Il tutto grazie all'attribuzione del doppio punteggio. Un vantaggio che non era previsto all'epoca dell'attribuzione delle nomine.

■ LA VIA LEGISLATIVA

Va detto subito, peraltro, che per dirimere la questione non si è lasciato nulla di inteso.

Durante la discussione parlamentare che ha portato alla conversione del decreto legge sul punteggio di montagna, infatti, venne presentato un emendamento che cercava, per lo meno, di diffidare di un anno l'entrata in vigore delle nuove regole (Roberto Manzione, Margherita: 8.0.200/1). In modo tale da salvare le situazioni pregresse. Ma già in quella sede il governo ritenne di bocciare la proposta, limitandone però gli effetti al servizio dell'anno scolastico in corso all'epoca dei fatti.

Il tutto per il tramite di un altro emendamento, presentato da Franco Asciutti, senatore di Forza Italia (8.0.200, del 9 luglio 2004). Anche quest'anno, in sede di conversione del decreto legge n. 7/2005, sono state proposte modifiche alla normativa sul punteggio di montagna, ma alla fine tutto è rimasto come prima. La legge di conversione, infatti, si limita a introdurre alcune novità riguardanti la valutazione dei corsi di perfezionamento. Insomma, alla fine, il tutto si è concluso con un nulla di fatto.

■ I RICORSI GIURISDIZIONALI

Contestualmente alla soluzione politica, però, è stata percorsa anche la strada del contenzioso giurisdizionale.

Su questo fronte, infatti, privati cittadini e sindacati hanno presentato una pioggia di ricorsi. Prevalentemente al Tar del Lazio. Il Tribunale amministrativo romano, infatti, ha il potere di

cancellare gli atti amministrativi di carattere generale: in questo caso i decreti attuativi della legge n. 143.

■ L'IPOTESI DEL RICORSO ALLA CONSULTA

Una strada tutta in salita, considerando il fatto che il Tar avrebbe potuto annullare i decreti, ma, in ogni caso, per ottenere la cancellazione del punteggio di montagna sarebbe stata necessaria una pronuncia favorevole della Corte costituzionale. Ma per ottenere il coinvolgimento della Consulta sarebbe stato necessario che il Tar avesse condiviso le ragioni dei ricorrenti, trasmettendo gli atti alla Corte. Fatto, questo, che è già avvenuto qualche tempo fa.

Anche se la questione è stata sollevata dal Tar di Campobasso, limitatamente alla presunta retroattività della norma sulla montagna (24/2005). Il Tar Lazio, invece, non ha condiviso le argomentazioni dei ricorrenti e ha rigettato il ricorso.

■ SÌ AL DOPPIO PUNTEGGIO

Secondo i magistrati di merito, la valutazione doppia del servizio di montagna, anche a partire da quello riferibile all'anno scolastico 2003/2004, «è frutto di una scelta di politica legislativa insindacabile in quanto non irragionevole, perché volta a valorizzare un servizio svolto in particolari condizioni di difficoltà». E, oltretutto, secondo il Tar, «nessun affida-

mento tutelabile poteva essersi consolidato, da parte dei soggetti iscritti in graduatoria, nel precedente sistema di valutazione dei servizi, in quanto riferibile a graduatorie permanenti e dunque pur sempre suscettibile di modificazione».

■ L'ELENCO DEI COMUNI È LEGITTIMO

Quanto all'elenco contenente l'indicazione dei comuni di montagna, allegato alla nota ministeriale del 3 giugno 2004, i giudici di primo grado hanno ricordato che il Consiglio di stato ne ha già rilevato la natura meramente ricognitiva (VI sezione, n. 2207, del 9 maggio 2005). E quindi, anche in questo caso, è tutto regolare.

■ LA RETROATTIVITÀ NON C'ENTRA

I giudici hanno chiarito, inoltre, che l'applicazione retroattiva delle norme sul punteggio di montagna è legittima. Ciò perché «la fattispecie in questione è impropriamente ricompresa nella categoria delle norme retroattive, perché riguarda titoli di servizio non ancora valutati ... e non incide su situazioni ormai definite ma su vicende ancora aperte e sulle quali incide solo per il futuro».

Tanto più che «il principio costituzionale di irretroattività delle leggi riguarda solo la materia penale e non anche quella amministrativa». (riproduzione riservata)

La Corte assolve la Moratti

DI ANTONIO G. PALADINO

Letizia Moratti non ha danneggiato le casse del ministero cui è a capo, quando nel settembre del 2001 decise di affidare alla Ernst & Young l'incarico di riorganizzare il nuovo dicastero, nato dall'accorpamento della pubblica istruzione e dell'università e ricerca scientifica.

La scelta di affidare l'incarico a un soggetto esterno, di provata competenza, ha garantito la terzietà della soluzione, facendo superare eventuali interessi personali dei dirigenti in servizio nei due ministeri.

La Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la regione Lazio, nella sentenza n. 1396/2005 (su www.corteconti.it), ha così assolto il ministro dell'istruzione e università, Letizia Moratti, e un dirigente dello stesso dicastero dall'accusa di aver depauperato le casse dell'amministrazione per una somma oscillante intorno ai 180 mila euro, a causa di una consulenza per la riorganizzazione affidata a un soggetto esterno.

La procura contabile, nell'atto di citazione a giudizio, ha evidenziato che lo stesso ministro avrebbe rappresentato l'esigenza di affidare a un soggetto esterno lo studio per l'accorpamento anche al fine di evitare «l'adozione di criteri non obiettivi derivanti da aspettative di dirigenti che avrebbero potuto influenzare l'organizzazione in corso».

La scelta è caduta su Ernst & Young proprio perché esperta nella soluzione di problemi organizzativi ministeriali. Il danno alle casse dell'amministrazione sarebbe avvenuto, stando al parere dell'organo requirente, poiché sarebbe stata violata la disposizione legislativa (l'articolo 7, comma 6, del d.lgs n. 165/2001) che regola l'affidamento di incarichi a soggetti esperti, di provata competenza, da parte delle pubbliche amministrazioni, quando le stesse non possono far fronte con il personale in servizio. Infatti, sempre secondo l'accusa, il ministro non avrebbe tenuto in alcun conto l'ufficio legislativo, che rappresenta la struttura organizzativa istituzionalmente competente a porre in essere le attività di definizione degli interventi e degli atti normativi nelle materie di competenza dell'amministrazione.

Il collegio giudicante non è stato però dello stesso avviso. Ha infatti premesso che la giurisprudenza della Corte dei conti ha ritenuto ammissibile, legittimo e non illecito il ricorso a consulenze esterne, in presenza di «necessità straordinarie esulanti dalle ordinarie conoscenze dell'ente», ma anche a fronte di particolari esigenze da risolvere con urgenza e quando vi sia l'accertata insufficienza di risorse interne.

Dagli atti emerge che oggetto dell'incarico non è stato il riordino del ministero sotto il profilo ordinamentale, bensì la riorganizzazione del Miur, nuovo ministero nato dall'accorpamento della pubblica istruzione e del Murst, con la conseguente considerazione che «non potevano essere presenti competenze specifiche idonee a individuare soluzioni utili per dotare il ministero del nuovo modello organizzativo».

In breve, tra le competenze attribuite ai dipartimenti interni non rientrava certo lo studio finalizzato a individuare soluzioni innovative, da inquadrare in un processo di riforma che coinvolgeva non solo gli uffici ma l'intero sistema dell'istruzione e della formazione.

Affidando a terzi, «di provata e documentata esperienza», l'incarico, conclude il collegio assolvendo il ministro e il dirigente convenuto, si è così superato il problema del sorgere di eventuali interessi personali interni all'amministrazione. Nessun danno è stato arrecato all'erario. (riproduzione riservata)



Letizia Moratti

Disabili da difendere

DI GIUSEPPE MANTICA

I diritti del diversamente abile non possono restare compressi da rigide previsioni numeriche e la disciplina delle norme va resa più flessibile per consentire un'applicazione più estensiva e più uniforme possibile. Con questo monito il Consiglio di stato ha licenziato il 6 settembre scorso il parere n. 4699/03 adottato nell'adunanza del 29 agosto 2005 e richiesto dal ministero dell'istruzione sullo schema del nuovo regolamento che fissa le modalità e i criteri per l'individuazione dell'alunno come soggetto portatore di handicap.

I consiglieri di Palazzo Spada ritengono non trattabili nella logica del risparmio erariale le questioni attinenti gli alunni disabili, che finora rimangono ristretti, al pari di altre tematiche scolastiche, nelle dimensioni dettate dal contenimento della spesa pubblica piuttosto che da quelle finalizzate all'efficienza e all'efficacia di un servizio che aspira, sulla carta, a essere qualitativamente migliore.

Il Consiglio esprime, senza mezzi termini, forti perplessità sull'articolo 4 dell'emanando regolamento relativamente ai limiti imposti alle possibilità di deroga al rapporto insegnanti/alunni adottabile per consentire un miglior servizio.

La dotazione organica di insegnanti di sostegno per l'integrazione degli alunni con handicap è fissata nella misura di un docente per ogni gruppo di 138 alunni complessivamente frequentanti gli istituti scolastici statali della provincia (articolo 40 della legge n. 449/97). La Finanziaria 2003 (legge n. 289/02) ammette la deroga del rapporto sopra espresso solo «in presenza di handicap particolarmente gravi», limitando così, di fatto, la possibilità di intervenire in più situazioni di vera necessità. Il Consiglio ha modo di manifestare forti dubbi sulla legittimità costituzionale del disposto richiamato: «Il diritto all'istruzione di un alunno con handicap non può dipendere dalla fortuna di nascere in un posto dove la concentrazione di handicap è minore». Raccomanda pertanto che sia predisposto un meccanismo tale che porti alla rilevazione delle situazioni effettive e che consenta la soppressione di cattedre nelle province eccedentarie al fine di rendere possibile (nel rispetto statistico del rapporto regionale) l'incremento laddove più necessario. (riproduzione riservata)